

SETTORE RISORSE UMANE

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261534 - Fax 0161 210718
dario.buonvino@uniupo.it

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ DI AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI E DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI SINGOLI PROFESSORI E RICERCATORI AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 7 E 8 DELLA LEGGE 30.12.2010 N. 240

(Emanato con Decreto Rettorale rep. n. 1191 del 17.09.2018)

ART. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, secondo quanto disposto dall'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori dell'Università del Piemonte Orientale, nonché la verifica dei risultati dell'attività di ricerca sulla base dei criteri stabiliti dall'ANVUR.

ART. 2 – Procedimento per la valutazione

1. La procedura di valutazione ha inizio con la richiesta del Professore e/o del Ricercatore interessato.
2. Unitamente alla richiesta di valutazione il Professore e/o il Ricercatore presenta l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 5 del presente regolamento.
3. La valutazione è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore sentito il Senato Accademico.

ART. 3 – Autocertificazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti

1. Il registro dell'attività didattica e il registro on line delle lezioni assumono valore di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui ciascun Professore e/o Ricercatore è personalmente responsabile secondo quanto previsto dalla normativa in materia di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

ART. 4 – Valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti

1. La valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti prevede la sussistenza dei seguenti requisiti minimi:
 - a) per i Professori aver riservato a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, ferme restando le deroghe indicate all'art. 6, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito e per i Ricercatori fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito;
 - b) per i Ricercatori aver riservato a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, ferme restando le deroghe indicate all'art. 6, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito;



- c) svolgimento dei compiti di didattica assegnati dagli organi competenti nel rispetto della normativa vigente.
2. I compiti didattici e di servizio agli studenti di cui alle lett. a), b), c) del precedente comma si intendono assolti se:
 - a) il registro delle attività didattiche certifica l'avvenuto svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti indicati al comma 1 riferiti all'ultimo anno accademico concluso precedente la presentazione della richiesta;
 - b) il registro on line delle lezioni certifica l'avvenuto svolgimento, fino al mese precedente alla presentazione della richiesta, dei compiti didattici frontali indicati al comma 1;
 - c) il registro delle attività didattiche è controfirmato dal Direttore del Dipartimento.
3. Nel caso in cui l'anno accademico utile alla valutazione di cui al presente regolamento è stato svolto anche in Atenei diversi dall'Università del Piemonte Orientale, per la valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti saranno prese in considerazione anche le autocertificazioni prodotte dall'interessato e relative ai periodi svolti presso altri Atenei.

ART. 5 – Verifica dei risultati dell'attività di ricerca scientifica

1. I risultati dell'attività di ricerca scientifica sono verificati secondo i criteri stabiliti dall'ANVUR per la partecipazione alle Commissioni nazionali per la procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale ovvero, in alternativa, per la partecipazione alle Commissioni locali.

ART. 6 – Derghe agli obblighi

1. Per i Professori e i Ricercatori posti in congedo per motivi di studio il periodo di congedo non è computato ai fini del conteggio degli obblighi relativi all'attività didattica e di servizio agli studenti.
2. Fermo restando quanto indicato al comma 1, per i Professori e i Ricercatori posti in congedo o aspettativa per maternità e malattia o per altro motivo, il periodo di congedo non è computato ai fini del conteggio degli obblighi relativi all'attività didattica e di servizio agli studenti.
3. Per la valutazione dell'attività didattica, ai fini del presente regolamento, sono applicati gli esoneri totali o parziali previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto dell'Ateneo.

ART. 7 – Norme finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, fino al 31 dicembre 2018, la valutazione è effettuata dal Rettore.

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii."

DB/db